

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV**
N. **8-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **CONSOLO**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

NEI CONFRONTI DI

ALFONSO PECORARO SCANIO

(deputato e Ministro dell'ambiente e del territorio all'epoca dei fatti)

nell'ambito del procedimento penale

n. 4/08 R.G. Coll. - n. 16480/08 RGPM

PERVENUTA DAL COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

il 14 aprile 2010

Presentata alla Presidenza il 24 giugno 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta, mio tramite, riferisce su una domanda di autorizzazione ad utilizzare intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte l'on. Alfonso Pecoraro Scanio, deputato nella XV legislatura, epoca in cui gli atti investigativi sono stati effettuati.

La domanda perviene dal cosiddetto tribunale dei Ministri di Roma, che sta svolgendo l'inchiesta a carico del predetto on. Pecoraro Scanio, in qualità di ex Ministro dell'ambiente.

La domanda è pervenuta in data 14 aprile 2010 ed è stata trattata dalla Giunta nelle sedute del 21 aprile, del 5, 19 e 25 maggio, ed infine del 9, 16 e 23 giugno 2010.

Nella seduta del 16 giugno si è svolta l'audizione dell'on. Pecoraro Scanio.

L'indagine, inizialmente trattata presso la sede giudiziaria di Potenza, concerne episodi ed ipotesi di corruzione continuata, sia propria che impropria.

La presunta corruttela legata alle funzioni ministeriali svolte dall'on. Pecoraro Scanio, sarebbe stata posta in essere a favore di due imprenditori e precisamente Francesco Rocco Ferrara e Mattia Fella. L'oggetto dello scambio corruttivo sarebbe consistito, in favore dei predetti imprenditori, nella stipula di diverse convenzioni tra il ministero dell'ambiente e le imprese da loro dirette, e ciò sia in via immediata che in via mediata. I benefici che l'on. Pecoraro Scanio avrebbe tratto si sarebbero concretizzati nella messa a disposizione di ore di volo, di altri viaggi

e di un soggiorno in un noto albergo milanese.

Nel rinviare per più dettagliati profili di merito al testo della domanda ed ai resoconti della discussione, che qui si allegano, vale la pena sottolineare che l'ex Ministro Alfonso Pecoraro Scanio si è sempre proclamato estraneo ai fatti e comunque ha evidenziato la totale indifferenza penale di talune delle fattispecie concrete ascrittegli. L'on. Pecoraro Scanio ha anche fatto pervenire, tramite il suo difensore, una memoria nonché un ulteriore provvedimento giudiziario di archiviazione che lo riguarda.

La proposta su cui la Giunta ha deliberato consisteva in origine nella concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni.

Nella seduta del 23 giugno 2010, tale posizione è però risultata minoritaria, essendo prevalsa, con i voti dei gruppi PdL, Lega Nord, Alleanza per l'Italia e di un componente del PD e con l'astensione del deputato Mantini, la linea del diniego, peraltro solitamente seguita dalla Giunta.

In buona sostanza ha prevalso la considerazione di come le intercettazioni siano pur sempre uno strumento investigativo molto invasivo, nell'utilizzo del quale è alto il rischio dell'interferenza con il libero mandato parlamentare.

Per questi motivi, a maggioranza, la Giunta propone che l'Assemblea deliberi nel senso che l'autorizzazione richiesta sia negata.

On. Giuseppe CONSOLO, *relatore*

ALLEGATO 1

N. 4/08 R.G. Coll.
N. 16480/08 R.G. P.M.



COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
(art. 7, L. cost. 16 gennaio 1989 n. 1)

Il Collegio così composto:

Dott. Anna BATTISTI

Presidente

Dott. Andrea FANELLI

Giudice

Dott. Paolo Emilio DE SIMONE

Giudice

visti gli atti relativi al suindicato procedimento penale pendente a carico dei seguenti indagati:

A) PECORARO SCANIO Alfonso, FELLA Mattia, VENTRUTI Cosimo, FERRARA Francesco Rocco, MASINI Gualtiero, PECORARO SCANIO Marco, NAPOLI Vincenzo;

per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319 e 321 cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Alfonso PECORARO SCANIO, in qualità di ministro dell'Ambiente: per nominare – su espressa sollecitazione e richiesta da parte di FELLA Mattia – FELLA Stanislao (fratello gemello di FELLA Mattia) ed ESPOSITO Gianluca membri di commissioni istituite in seno al Ministero dell'Ambiente (incarichi retribuiti con emolumenti pari a circa 40.000 € all'anno); per non estromettere – sempre su espressa richiesta di FELLA Mattia – LEONI Giuseppe (nominato dal precedente ministro e già individuato come membro da espungere) da un'ulteriore commissione del medesimo Ministero (incarico retribuito con emolumenti pari a circa 40.000 € all'anno); per favorire la stipulazione nell'anno 2006 di una convenzione tra la VISETUR s.p.a. di Mattia FELLA e il Ministero dell'Ambiente riferita al servizio di biglietteria e di «agenzia viaggi»; per fare ottenere, altresì, allo stesso FELLA Mattia, con l'aiuto di VENTRUTI Cosimo, quale collaboratore e procacciatore di affari per conto della VISETUR s.p.a. (nonché in passato collaboratore e autista di Alfonso PECORARO SCANIO), una convenzione con il Ministero dell'Ambiente ovvero con un altro ente allo stesso collegato (APAT) avente ad oggetto il noleggio da parte della pubblica amministrazione di un rilevante numero di ore di volo di elicottero; per aver promesso, inoltre, sempre a FELLA Mattia (a tal fine interessato da FERRARA Francesco Rocco) l'affidamento alla SOGESA (di FERRARA Francesco Rocco) e alla TESECO (di MASINI Gualtiero) dell'appalto relativo alla

bonifica di un'area sita nel territorio di Crotone grazie all'intervento del sen. Marco PECORARO SCANIO e NAPOLI Vincenzo;

si faceva dare dal suddetto FELLA Mattia utilità rappresentate: da numerosi trasferimenti e spostamenti effettuati dal ministro Alfonso PECORARO SCANIO con un elicottero interamente pagato dal FELLA Mattia per un importo pari a 120.000 €; da numerosi viaggi-soggiorno in Italia e all'estero (Stati Uniti, Parigi, Saturnia, Milano, Perugia) per un valore pari a diverse decine di migliaia di euro; dall'acquisto di un terreno – pagato 265.000 € interamente da FELLA Mattia – da utilizzarsi per l'edificazione di un agriturismo biologico e di una villa con annessa piscina ed eliporto, destinata alla persona del PECORARO SCANIO Alfonso (e ciò, tra l'altro, malgrado la destinazione agricola del suolo in oggetto); dalla promessa da parte dello stesso FELLA Mattia, di accollarsi i costi della locazione di un prestigioso immobile sito nel centro di Roma nel quale si sarebbe dovuta fissare la sede di una fondazione intitolata allo stesso ministro PECORARO SCANIO Alfonso.

Accertato in Potenza in epoca anteriore e prossima al 20.3.2008

B) PECORARO SCANIO Alfonso, PANGIA Carlo, GISOTTI Marco;

per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 318 e 321 cod. pen., perché PECORARO SCANIO Alfonso, nella sua qualità di ministro dell'Ambiente, per aver favorito la SPEDALGRAFT STAMPA s.r.l. di PANGIA Carlo, nell'aggiudicazione della gara d'appalto indetta nel 2007 per la realizzazione di una rivista cartacea e *web* attinente le aree marine protette, riceveva da PANGIA Carlo e GISOTTI Marco utilità consistite nel fare uso, unitamente ad altri membri del suo *entourage* politico, di diverse utenze cellulari intestate alla UNDICI DUE s.r.l. – della quale il PANGIA era amministratore e socio di maggioranza – e alla società cooperativa giornalistica MODUS COMUNICAZIONE, riferibile al GISOTTI, che ne sostenevano i relativi costi.

Accertato in Potenza in epoca anteriore e prossima al 20.3.2008

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine da una complessa attività investigativa svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza a carico dell'imprenditore lucano Ferrara Francesco Rocco, cui fanno capo diverse imprese operanti nel settore delle opere pubbliche e del trattamento dei rifiuti: all'esito delle prime indagini sono emersi i rapporti con l'imprenditore Fella Mattia, cui il Ferrara si rivolgeva per ottenere l'assegnazione di lavori di bonifica

da effettuarsi su siti d'interesse nazionale. Nel corso delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale disposte dal g.i.p. presso il Tribunale di Potenza è emersa, poi, l'esistenza di rapporti di amicizia e di interessenze illecite tra il Fella e l'allora ministro dell'Ambiente (e membro della Camera dei deputati) Alfonso Pecoraro Scanio e, sia pure in misura minore, con il senatore Marco Pecoraro Scanio (fratello del ministro). In particolare, è emersa l'esistenza di episodi di corruzione da parte del Fella nei confronti del ministro, il quale, in cambio della fornitura da parte del primo di voli gratuiti in elicottero e del pagamento delle spese di diversi soggiorni in Italia e all'estero (Saturnia, Milano, Perugia, Stati Uniti e Francia) in lussuosi alberghi e complessi termali, nominava persone vicine al Fella (fra cui il fratello Stanislao) membri di commissioni istituite in seno al Ministero dell'Ambiente, favoriva la stipulazione di una convenzione nell'anno 2006 fra la Visetur s.p.a. di Fella Mattia ed il predetto Ministero e prometteva al Fella di fargli ottenere una convenzione con un ente (Apat) collegato al Ministero, avente ad oggetto il noleggio di un certo numero di ore di viaggi in elicottero.

A seguito della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 6, legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma — alla quale erano stati trasmessi per competenza dalla Procura della Repubblica di Potenza — questo Collegio, dopo aver disposto il ritardato deposito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali ai sensi dell'art. 268, comma 5, cod. proc. pen., provvedeva ad espletare attività d'indagine consistita nell'acquisizione di documentazione, nell'escussione di persone informate sui fatti e nell'interrogatorio di alcuni degli indagati.

In data 26 gennaio 2009 si svolgeva, nel contraddittorio con le parti pubbliche e private, l'udienza camerale per gli adempimenti di cui all'art. 268, comma 6, cod. proc. pen. e di cui all'art. 6, comma 2, legge 20 giugno 2003 n. 140 (in quanto alcune delle intercettazioni eseguite erano relative a conversazioni telefoniche cui avevano preso parte soggetti, non direttamente intercettati, che

all'epoca dei fatti erano membri del Parlamento: il deputato Alfonso Pecoraro Scanio ed il senatore Marco Pecoraro Scanio): quest'ultima norma, invero, prevede che qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'art. 268, comma 6, cod. proc. pen., ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

Con ordinanza del 25 febbraio 2009, questo Collegio riteneva necessaria l'utilizzazione della maggior parte delle intercettazioni eseguite, fra le quali quelle relative alle conversazioni dell'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio.

Con successiva ordinanza del 26 febbraio 2009 veniva sollevata questione di legittimità costituzionale del comma 2 del citato art. 6, legge 20 giugno 2003 n. 140, dichiarata inammissibile con sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 25 marzo 2010.

In data 1 aprile 2010 la Corte Costituzionale rimetteva gli atti a questo Collegio per il prosieguo.

Ciò premesso, ritiene questo Collegio di dover richiedere alla Camera dei Deputati, alla quale apparteneva l'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio all'epoca dei fatti, l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, effettuate sull'utenza in uso a Fella Mattia, relative alle conversazioni intercorse con l'ex ministro.

Ritiene, invero, questo Collegio che le predette intercettazioni debbano definirsi quali intercettazioni «fortuite» o «casuali», per le quali sussiste la necessità di richiedere alle Camere di appartenenza l'autorizzazione al loro utilizzo: l'art. 6, legge 20 giugno 2003 n. 140 prevede, come si evince dalla clausola di riserva iniziale («fuori delle ipotesi previste dall'art. 4»), le cosiddette intercettazioni «casuali» o «fortuite» e cioè quelle che hanno come diretto

destinatario una terza persona non legata al parlamentare da vincoli di parentela, di frequentazione abituale o di altro genere tale da denotare una direzione originaria dell'atto nei confronti del parlamentare stesso.

Ebbene, le intercettazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzo devono ritenersi di natura casuale o fortuita, e non costituiscono intercettazioni «indirette», poste in essere, cioè, nei confronti di un interlocutore abituale del parlamentare e dunque in violazione dell'art. 4, legge 20 giugno 2003 n. 140: come detto in precedenza, invero, il presente procedimento è sorto a carico dell'imprenditore lucano Ferrara Francesco Rocco e solo all'esito delle prime indagini sono emersi i suoi rapporti con l'imprenditore Fella Mattia; dalle intercettazioni disposte sulle utenze in uso a quest'ultimo, poi, è emersa l'esistenza del coinvolgimento dell'allora ministro dell'Ambiente e deputato Alfonso Pecoraro Scanio, cosicché non sorgono dubbi circa l'assoluta casualità delle intercettazioni delle conversazioni facenti capo a questi ultimi.

L'utilizzazione delle predette intercettazioni appare indispensabile ai fini della prova delle condotte illecite ascritte all'ex ministro. Invero, buona parte dei fatti contestati a quest'ultimo ha trovato conferma nell'espletamento delle indagini e, a tal fine, le conversazioni telefoniche cui ha preso parte Alfonso Pecoraro Scanio costituiscono la prova dell'esistenza di sistematici accordi illeciti di natura corruttiva fra l'ex ministro e Fella Mattia in base ai quali il primo poneva in essere, in favore del secondo, atti e prestazioni relative alla pubblica funzione da lui esercitata (come dettagliatamente riportato nei capi d'imputazione) ricevendo in cambio da quest'ultimo i più disparati favori ed utilità. In particolare, dalle telefonate fra Fella Mattia e Pecoraro Scanio Alfonso si evince chiaramente, tra le altre cose, che il primo ha sostenuto le spese per vari soggiorni turistici e spostamenti del ministro, interessandosi a volte anche della scelta della destinazione, occupandosi dei minimi dettagli dei viaggi (dalla scelta delle stanze d'albergo al soggiorno dei collaboratori del ministro, ecc.) ed accontentandolo in tutte le richieste relative al *comfort* della permanenza nelle

strutture alberghiere; dalle predette intercettazioni, inoltre, emerge che il Fella si è interessato, unitamente al coindagato Ventruti Cosimo, al reperimento di una sede (in un primo momento in via del Tritone e, successivamente, in altro luogo ubicato sempre nel centro di Roma) per una fondazione che sarebbe stata intitolata al ministro stesso (il quale assicurava al Fella che avrebbe fatto partecipare all'iniziativa anche il fratello), nonché all'acquisto, per conto del ministro, di un terreno nei pressi di Bolsena dove quest'ultimo avrebbe dovuto realizzare un complesso agrituristico dotato di piscina ed eliporto. Infine, dalle predette telefonate risulta che il ministro ha sempre manifestato disponibilità ad esaudire le richieste del Fella.

P.Q.M.

visto l'art. 6, comma 2, legge 20 giugno 2003 n. 140;

CHIEDE

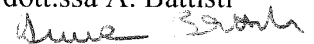
alla Camera dei Deputati l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra l'ex deputato Alfonso Pecoraro Scanio e Fella Mattia come da elenco allegato alla presente richiesta.

A tal fine dispone trasmettersi la presente richiesta e gli atti allegati al Presidente della Camera dei Deputati.

Roma, 6 aprile 2010

IL PRESIDENTE

dott.ssa A. Battisti



I GIUDICI

dott. A. Fanelli



dott. P.E. De Simone



ALLEGATO 2

Estratti dai resoconti sommari della Giunta per le autorizzazioni.**21 aprile 2010****Comunicazioni del Presidente.**

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha assegnato alla Giunta la domanda di autorizzazione all'acquisizione di intercettazioni telefoniche dell'ex deputato Pecoraro Scanio. La domanda perviene dal tribunale dei ministri di Roma in ordine a un procedimento per reati ministeriali, nel contesto del quale sono rilevanti le intercettazioni di cui si tratta. Ricorda che, mentre l'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989 prevede la necessità dell'autorizzazione preventiva per l'intercettazione direttamente rivolta ai membri del Governo in carica, qui si tratta di un ministro cessato che quindi gode, in quanto parlamentare all'epoca dei fatti, della prerogativa prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Non si tratta dunque, in questa fase, di una domanda di autorizzazione a procedere penalmente *ex* articolo 96 della Costituzione ma solo di una domanda di acquisizione istruttoria ai sensi della citata legge n. 140 del 2003. Verrà pertanto chiamato a intervenire solo l'ex collega Pecoraro Scanio (ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera) e non anche i ritenuti concorrenti « laici » nel reato, i quali viceversa avrebbero dovuto essere convocati se si fosse trattato di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, la quale — a ogni modo — sarebbe stata di competenza del Senato, non essendo più l'interessato membro della Camera.

Avverte quindi che l'esame della domanda sarà posto all'ordine del giorno della seduta del 5 maggio 2010 e che ha affidato l'incarico di riferire alla collega Ferranti. La documen-

tazione pervenuta in allegato alla domanda è fin d'ora a disposizione dei componenti la Giunta.

(Così rimane stabilito).

5 maggio 2010**Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8).**

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, quanto agli aspetti procedurali della domanda in titolo si rifà integralmente a quanto esposto nella seduta del 21 aprile scorso. Comunica altresì che in data di ieri l'avvocato Balducci — che difende l'onorevole Pecoraro Scanio — ha depositato una memoria che è stata fatta pervenire alla relatrice e che è a disposizione dei componenti.

Donatella FERRANTI (PD), *relatrice*, esposti sinteticamente i capi d'imputazione, osserva che il procedimento ha tratto le mosse da un'indagine della procura della Repubblica di Potenza sugli affari di due imprenditori, Mattia Fella e Rocco Francesco Ferrara. Costoro avrebbero tratto diversi vantaggi patrimoniali dai contatti con il ministro e questi a sua volta ne avrebbe conseguiti in termini di favori illegittimi. Constatato che vi sarebbe stata strumentalizzazione della funzione ministeriale, la procura potentina ha trasmesso gli atti al Collegio per i reati ministeriali di Roma. Quest'ultima autorità, tuttavia, anziché procedere secondo le norme della legge n. 219 del 1989, ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del

2003. Secondo il tribunale dei ministri, infatti, tale disposizione sarebbe stata in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. La sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2010 ha tuttavia dichiarato l'incidente inammissibile per difetto del requisito della rilevanza. La Corte infatti ha riscontrato che, nell'ordinanza con cui le era stata posta la questione, mancava un'esauriente motivazione di fatto, tale per cui la Corte stessa potesse assicurarsi che fosse proprio la disposizione impugnata ad applicarsi e non un'altra (in particolare l'articolo 4 della stessa legge n. 140 del 2003). La Corte costituzionale ha pertanto — le appare utile ribadire — dichiarato la questione inammissibile e non l'ha decisa nel merito. L'incartamento è tornato al tribunale dei ministri che l'ha conseguentemente trasmesso alla Camera dei deputati.

Dalla documentazione emergono varie circostanze di fatto che sembrerebbero attestare le utilità conseguite dal ministro. Fatti taluni esempi di conversazioni tra il novembre e il dicembre 2007, osserva che il contenuto della memoria del difensore dell'ex ministro pone talune questioni, per rispondere alle quali occorre esaminare con maggiore approfondimento i fascicoli trasmessi a corredo della domanda autorizzativa: si riferisce in particolare ai decreti autorizzativi delle intercettazioni, dai quali dovrebbe emergere l'effettiva casualità delle medesime. Chiede pertanto un rinvio dell'esame.

Concordando la Giunta, Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame di questo come degli altri punti all'ordine del giorno alla seduta che convoca sin d'ora per mercoledì 12 maggio 2010 alle ore 9.15.

19 maggio 2010

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Donatella FERRANTI (PD), *relatrice*, riprendendo gli spunti già offerti al collegio nella seduta dello scorso 5 maggio, svolge ulteriori

rilevi, arricchendoli di altri ragguagli di fatto. In particolare, dà conto della memoria depositata dal difensore di Alfonso Pecoraro Scanio e ne confuta gli argomenti. Le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sono certamente casuali, dato che l'ex Ministro viene iscritto nel registro degli indagati ben oltre la data dell'ultima intercettazione a carico del Fella. Peraltro, la Corte costituzionale non si è pronunciata direttamente sul caso concreto, poiché non ha neanche risolto nel merito l'incidente di costituzionalità sollevato dal tribunale dei ministri di Roma. Auspica che l'on. Pecoraro Scanio possa dimostrare nella sede propria la sua estraneità ai fatti e propone che la Giunta deliberi per la concessione dell'autorizzazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, poiché stanno per iniziare votazioni nominali in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame a una prossima seduta, che convoca sin d'ora per martedì 25 maggio alle ore 14. Avverte altresì che se in tal sede si verificherà la concomitanza di lavori parlamentari in Assemblea o in Commissione in sede legislativa, tale seduta verrà rinviata al 26 maggio alla stessa ora.

La seduta termina alle 11.

25 maggio 2010

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che la relatrice, on. Ferranti, ha fatto sapere di essere impegnata presso la Commissione Giustizia. Crede tuttavia che il dibattito possa proseguire essendo già stata avanzata una proposta nel senso della concessione.

Maurizio PANIZ (PdL) non ha difficoltà a esprimere in via di massima e per motivi di coerenza la sua contrarietà alla proposta della relatrice. Tuttavia ritiene doveroso consentire all'interessato esprimere il suo auspicio circa l'esito dell'esame della domanda in titolo. È

ben vero che le prerogative parlamentari stanno a tutela della funzione dell'Assemblea tutta ma è altrettanto vero che la peculiare garanzia in materia di intercettazioni afferisce proprio alla posizione soggettiva individuale. È per questo che chiede che la discussione sia rinviata e che all'ex collega Pecoraro Scanio sia reiterato l'invito a intervenire. Ove aderisse all'invito, egli potrebbe chiarire maggiormente quale sia la sua strategia difensiva.

Maurizio TURCO (PD), osservato che in una scorsa seduta proprio la relatrice aveva chiesto un rinvio per l'esame della documentazione pervenuta, spera che questa riflessione la conduca a mutare la sua proposta. Egli ha letto l'intercettazione relativa all'episodio del soggiorno presso l'albergo a sette stelle a Milano e crede che la circostanza sia dovuta più all'insistenza del Fella che non alla ricerca del Pecoraro Scanio di un vantaggio indebito. Peraltro, non condivide l'impostazione del collega Paniz, dal momento che le prerogative sono indisponibili e che l'opinione personale o il desiderio dell'ex ministro Pecoraro Scanio sarebbero irrilevanti.

Marilena SAMPERI (PD) precisa che la relatrice, già nella seduta del 19 maggio, ha sciolto ogni riserva e che quindi si tratta di dichiararsi favorevoli o contrari alla sua proposta. Quanto alla prospettiva del collega Paniz, sottolinea che l'audizione di Alfonso Pecoraro Scanio potrebbe avere un significato politico e di completezza dell'istruttoria ma giammai di vincolo giuridico per le decisioni della Giunta.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), sottolinea le differenze di prassi tra la Camera e il Senato, condivide la proposta del deputato Paniz.

Giuseppe CONSOLO (PdL), nell'aderire alla proposta di rinvio per consentire un nuovo invito all'ex deputato Pecoraro Scanio, sottolinea di non aver interpretato la posizione del collega Paniz come se presupponesse la disponibilità delle prerogative parlamentari e la conseguente natura obbligata delle eventuali indicazioni che l'interessato dovesse dare in sede di audizione. Si tratterebbe semplicemente di acquisire dall'indagato una più espli-

cita descrizione dei fatti e della sua linea difensiva.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, sottolinea che le immunità parlamentari previste dalla Costituzione sono certamente indisponibili al singolo deputato. Diverso ragionamento potrebbe essere svolto sulle prerogative previste da fonti di rango ordinario. Nondimeno, a prescindere dalla soluzione di tali questioni teoriche, crede accoglibile la richiesta del deputato Paniz. Se non vi sono obiezioni, l'invito all'ex deputato Pecoraro Scanio sarà reiterato, con l'allegazione di copia del resoconto della seduta odierna.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 14.40.

9 giugno 2010

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, fa presente che è pervenuta in data odierna, per mezzo della posta elettronica, la seguente lettera di Alfonso Pecoraro Scanio datata 8 giugno 2010: « *Illustrissimo Presidente, apprendo solo oggi della convocazione della Giunta da Lei presieduta per il giorno 9 giugno p.v. e purtroppo per improrogabili impegni personali non potrò intervenire. Colgo l'occasione per precisare, anche in questa sede, la mia totale estraneità ai fatti non avendo mai, soprattutto nella qualità di Ministro e di Parlamentare, richiesto elo promesso alcun tipo di favore a nessuno. Posso affermare di aver operato sempre nel pieno rispetto delle leggi. Cordialmente, Alfonso Pecoraro Scanio* ». Al riguardo, precisa che, come di consueto, l'ex collega è stato informato dell'odierna seduta ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera. Più in particolare, in vista della seduta, l'on. Pecoraro Scanio è stato informato tempestivamente con gli ordinari strumenti di avviso, usati anche per i

parlamentari in carica e membri dei vari organi parlamentari. Inoltre, come si era concordato nella scorsa seduta, gli è stata inviata copia del resoconto della seduta stessa. Crede che la discussione possa essere rinviata secondo la richiesta dell'interessato.

La Giunta concorda.

16 giugno 2010

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che si svolgerà soltanto l'audizione dell'ex collega Pecoraro Scanio e l'eventuale deliberazione verrà rimandata a una successiva seduta.

(Viene introdotto Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni).

Alfonso PECORARO SCANIO, pur riconoscendo che la Giunta non può occuparsi del merito della vicenda penalistica, rammenta che in piena campagna elettorale per le elezioni politiche del 2008 ebbe notizia dell'inchiesta di Potenza a suo carico. Fu solo nel novembre successivo che ebbe modo di interloquire col tribunale dei Ministri presso cui il fascicolo era stato trasferito. In quella sede non oppose obiezioni al pieno utilizzo di tutto il materiale investigativo. Sottolineato che non conosce Francesco Rocco Ferrara e che, pur conoscendolo, non ha mai chiesto favori a Mattia Fella, espone che l'episodio del suo soggiorno in un albergo a sette stelle a Milano fu l'esito brevissimo di una proposta gratuita per l'erario e senza contropartite, essendosi trattato di una sola notte, successiva alla sua partecipazione alla trasmissione televisiva *Crozza Italia* in qualità di Ministro. Peraltro, la gratuità del soggiorno risulta anche da una delle intercettazioni di conversazioni tra il Fella e il direttore dell'albergo.

Per dare poi riscontro all'esigenza, manifestata dalla Giunta, di conoscere la sua linea difensiva, fa presente che la Corte costituzio-

nale, con la sentenza n. 113 del 2010, ha dato una lucida interpretazione delle clamorose irregolarità del procedimento che lo riguarda quando ha scritto testualmente: «*di conseguenza, sulla base di quanto si riferisce nell'ordinanza di rimessione, non è neppure certo che vi sia anche una sola intercettazione dei parlamentari qualificabile realmente come «casuale»*». Sono state quindi violate sia le disposizioni inerenti alle intercettazioni dei parlamentari sia quelle relative al procedimento per reati ministeriali. Dettosi mortificato per la circostanza di aver impegnato la Giunta su fatti che non si attagliano al suo stile, sempre attento alle questioni della legalità, è sicuro che la Giunta medesima si atterrà al principio di legalità.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) gli domanda quale sia il suo auspicio circa l'esito della deliberazione della Giunta.

Alfonso PECORARO SCANIO ripete che chiede alla Giunta di valutare gli atti per quelli che sono, unitamente ai vizi procedurali che essi appalesano.

Maurizio PANIZ (PdL) deve insistere: domanda all'interessato se spera che la Giunta proponga la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

Alfonso PECORARO SCANIO afferma che se fosse un componente della Giunta voterebbe per il diniego.

Donatella FERRANTI (PD), *relatrice*, non crede che l'ex collega Pecoraro Scanio possa porre la questione in questi termini: egli non è membro della Giunta e può manifestare un auspicio solo in qualità di interessato alla deliberazione. Precisa poi che la Corte costituzionale non è affatto entrata nel merito del procedimento in titolo, essendosi limitata a una pronuncia di inammissibilità dell'incidente di costituzionalità proposto dal tribunale dei Ministri, gli domanda in quali periodi gli risulti di essere stato intercettato.

Alfonso PECORARO SCANIO replica che la sentenza della Corte costituzionale contiene anche un apprezzamento degli atti di causa. Evidenzia che le intercettazioni sono prece-

denti alla sua iscrizione nel registro degli indagati e che si sono protratte dal novembre 2007 al marzo 2008, periodo in cui sono state altresì raccolte a suo carico informazioni testimoniali. Precisa che, essendo le prerogative parlamentari non disponibili al singolo componente, non può che rimettersi alle determinazioni che la Giunta assumerà.

(Alfonso Pecoraro Scanio si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

23 giugno 2010

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che in data di ieri il difensore dell'on. Pecoraro Scanio ha fatto pervenire copia di un decreto di archiviazione disposto dal tribunale dei Ministri di Catanzaro per un procedimento pendente nei confronti dello stesso ex Ministro Pecoraro Scanio, relativo a fatti diversi da quelli oggetto del presente esame. Il documento è stato nondimeno prontamente trasmesso alla relatrice ed è oggi a disposizione dei componenti.

Donatella FERRANTI (PD), *relatrice*, riepiloga brevemente i fatti oggetto del procedimento, sottolineando che le utenze intercettate non erano intestate ai collaboratori di Alfonso Pecoraro Scanio ma a imprenditori indagati nel procedimento penale. La polizia giudiziaria ha svolto le indagini necessarie e ha raccolto elementi di riscontro. Solo in un momento successivo anche l'ex ministro è stato iscritto al registro degli indagati. Concorda con il Presidente che il documento fatto pervenire da ultimo non ha alcuna attinenza ai fatti in discussione e sottolinea che in nessun caso si possono ritenere le intercettazioni di cui si discute mirate all'ex deputato Pecoraro Scanio. Ribadisce quindi la sua proposta nel senso della concessione.

Maurizio TURCO (PD), dissentendo dalla relatrice, sottolinea che le intercettazioni sono

invece chiaramente mirate all'allora ministro. Voterà per il diniego.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) concorda con il collega Turco.

Maurizio PANIZ (PdL) conferma che egli ed il suo gruppo non hanno mai votato per partito preso o tenendo conto dell'appartenenza politica. Motivi di coerenza impongono oggi di votare per il diniego anche per l'ex collega Pecoraro Scanio.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, osserva che con tutta evidenza neanche la relatrice si è fatta guidare da un criterio di appartenenza politica. Deve poi ricordare al collega Turco che la giurisprudenza della Corte costituzionale distingue le intercettazioni casuali da quelle mirate. Queste ultime sono quelle nelle quali il parlamentare è individuato in anticipo come destinatario dell'attività di captazione. La Giunta per le autorizzazioni osserva questo criterio discrezionale come risulta da due precedenti unanimi (vedi i casi degli onn. Morrone e Mancini rispettivamente del novembre 2006 e del gennaio 2008). Per far venir meno la casualità non basta la sola abitudine dei contatti.

Giuseppe CONSOLO (PdL) e Bruno CESARIO (MISTO-API) concordano con il deputato Paniz.

Pierluigi MANTINI (UDC) rimarca che in effetti la problematica implicata nel caso in discussione è complessa e delicata. È da escludere certamente che, per esempio, un noto criminale possa farsi scudo dell'abitudine di contatti telefonici o ambientali con un parlamentare per proteggersi e interrompere l'attività investigativa. D'altronde però è da considerare che, qualora gli investigatori dovessero prendere atto della frequenza elevata di contatti tra l'indagato e un parlamentare e ne dovessero evincere elementi di sospetto anche a carico di quest'ultimo, dovrebbero interrompere l'attività di captazione e domandare la preventiva autorizzazione. Annunzia pertanto che in questo caso specifico si asterrà.

Donatella FERRANTI (PD), *relatrice*, chiede che sia allegata ai resoconti della seduta odierna la versione scritta della relazione a suo tempo svolta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, lo consente.

La Giunta, a maggioranza, respinge la proposta della relatrice, dando mandato al deputato Consolo di predisporre la relazione per l'Assemblea nel senso del diniego dell'autorizzazione.

La seduta termina alle 10.35.

**Relazione dell'on. Donatella Ferranti sul doc. IV, n. 8
svolta nella seduta del 5 maggio 2010.**

DOC. IV, N. 8- ON. PECORARO SCANIO

INTERVENTO ON. FERRANTI

Relazione

Riferisco sulla richiesta di utilizzo di intercettazioni telefoniche dell'ex deputato Pecoraro Scanio pervenuta dal Tribunale dei ministri di Roma.

Quanto agli aspetti procedurali di questa domanda, mi rifaccio integralmente a quanto esposto dal Presidente della Giunta nella seduta del 21 aprile scorso.

Quanto invece al merito, i capi d'imputazione sono due: in primo luogo viene contestato il reato di corruzione propria continuata, in ragione del fatto che il ministro *pro tempore* avrebbe nominato taluni soggetti a membri di una commissione istruttoria costituita presso il ministero su indicazione e sollecitazione di Mattia Fella. Il vantaggio che avrebbe avuto il ministro sarebbe stato costituito da utilità di varia natura, prevalentemente viaggi (sia tragitti che soggiorni) in Italia e all'estero.

Il vantaggio per Mattia Fella sarebbe stato quello di ottenere la nomina a membri della predetta commissione per il fratello Stanislao Fella nonché per Gianluca Esposito e Giuseppe Leoni. Incarichi retribuiti per circa 40.000 euro l'anno.

Altro vantaggio che il Fella avrebbe ottenuto sarebbe stata la stipula di una convenzione tra pubbliche amministrazioni (ministero dell'ambiente, Apat) e la *Visetur* S.p.A, un'agenzia di viaggi di sua proprietà, nonché, anche con l'ausilio di tale Cosimo Ventruti, la stipula di una convenzione, sempre per la *Visetur*, per il noleggio di un numero rilevante di ore di volo di elicottero.

Sempre tra i vantaggi illeciti che il Fella avrebbe ottenuto in cambio delle utilità date al ministro vi sarebbe stata la promessa dell'affidamento alla *Sogesa*, di proprietà di Francesco Rocco Ferrara, dell'appalto per la bonifica di un terreno in provincia di Crotone.

Quest'ultima parte di utilità sarebbe stata poi conseguita anche per l'interessamento di Marco Pecoraro Scanio (germano del ministro) e di tale Vincenzo Napoli.

Il secondo episodio contestato sarebbe una corruzione impropria continuata, insita nell'aver ricevuto utilità consistite nell'uso gratuito di utenze intestate a una società i cui quotisti avrebbero ricevuto a loro volta l'aggiudicazione di un appalto nel campo delle pubbliche relazioni e dei servizi stampa.

L'indagine è partita dall'autorità giudiziaria di Potenza in relazione a comportamenti illeciti attribuiti all'imprenditore lucano Francesco Rocco Ferrara. Durante l'attività investigativa a carico di questi è via via emerso il ruolo dell'imprenditore Fella, il quale a sua volta è risultato essere in contatto con i fratelli Pecoraro Scanio, sia il ministro sia, sia pure in misura minore, il senatore.

Risultando Roma il *locus commissi delicti* riferito al ministro e rilevata la strumentalizzazione illecita delle funzioni ministeriali, il fascicolo è stato trasmesso per competenza, sia funzionale sia territoriale, al tribunale dei ministri di Roma.

Quest'ultima autorità ha preso atto delle risultanze istruttorie, in particolare delle intercettazioni telefoniche svolte sull'utenza del Fella e le ha quindi ritenute rilevanti con ordinanza del 25.02.2009, per formulare a carico di Alfonso Pecoraro Scanio un giudizio prognostico meritevole di verifica dibattimentale.

Peraltro, il collegio per i reati ministeriali di Roma aveva ritenuto illegittima la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 140 del 2003 e aveva pertanto sollevato la relativa questione innanzi alla Corte costituzionale con ordinanza del 26.02.2009.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 2010, 'ha dichiarata inammissibile la questione e ha rimesso gli atti nuovamente al Collegio, che pertanto ha inoltrato alla Camera dei Deputati la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza in uso a Fella Mattia, relative alle conversazioni intercorse con l'ex ministro, in quanto intercettazioni fortuite o casuali,

poiché avevano come diretto destinatario una terza persona non legata al parlamentare da vincoli di parentela, di frequentazione abituale o di altro genere tale da denotare una direzione originaria dell'atto nei confronti del parlamentare stesso.

Venendo quindi al merito delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo, specifico che si tratta di diverse decine di intercettazioni tutte risalenti al periodo dal 14 novembre 2007 al 4 marzo 2008 dirette nei confronti dell'imprenditore lucano Ferrara Francesco Rocco, cui facevano capo varie imprese operanti nel settore delle opere pubbliche e del trattamento dei rifiuti e poi del Fella Mattia, imprenditore di origini umbre, al quale il Ferrara si era rivolto per ottenere l'assegnazione di lavori da svolgersi nell'ambito dell'attività di bonifica su siti di interesse nazionale in Calabria e Campania nonché in Molise.

Dall'ascolto delle conversazioni sulle utenze in uso al Fella sono emersi i rapporti frequenti e cordiali nel tono e nel contenuto con l'allora ministro Pecoraro Scanio.

In alcune intercettazioni si fa riferimento a viaggi in elicottero (v. intercettazione 1790 del 27 novembre 2007), a un soggiorno in un albergo milanese a 7 stelle (v. intercettazione 2242 del 30 novembre 2007).

Nell'intercettazione 2311 del 1° dicembre 2007, il ministro riferisce a Fella che sarà proprio il fratello Marco a svolgere un sopralluogo in una zona di interesse. Tanto è vero che due giorni dopo (intercettazione 2477 del 3 dicembre 2007) il ministro consulta nuovamente il Fella e sostiene di aver trovato di suo gradimento una sede di via del Tritone. Ancora: il 6 dicembre 2007 (intercettazione 2898) il ministro chiama Fella e gli chiede di mettergli a disposizione un elicottero per andare a trovare la madre a Salerno.

Analogo tenore ha la telefonata 3664 del 18 dicembre 2007 in cui i due discorrono di destinazioni turistiche verso cui il Fella può provvedere a far giungere il ministro.

Sempre a titolo di esempio, può essere di interesse l'intercettazione 4265 del 27 dicembre 2007, da cui si evince che vi è stato un viaggio in Florida cui hanno partecipato il ministro, il Fella, una tale Paoletta e altri. Nel prosieguo della conversazione si fa riferimento a un possibile nuovo soggiorno all'estero, in Francia o in Spagna.

Queste sono alcune delle conversazioni rilevanti, collocabili nel periodo 14.11.2007 - 4.03.2008, di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzo e che sono state oggetto di ulteriore e specifico approfondimento investigativo da parte degli organi di Polizia Giudiziaria.

Tanto che solo a seguito di riscontri e accertamenti, anche testimoniali, esperiti in data 19.03.2008 (depositata il 20.03.2008) pag. 4507, risulta la trasmissione di una articolata informativa di reato a carico di Fella Mattia, Ventruti Cosimo, Pecoraro Scanio per i reati di cui agli art. 110, 81 cpv e 321 e 319 cpp oltre che a carico di Pecoraro Scanio Alfonso, Pecoraro Scanio Marco, Ferrara Francesco Rocco, Fella Mattia e Masini Gualtiero del reato di cui all'art. 416 per aver costituito un'associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta degli incanti, corruzione, truffa e altro (*cfr.* pag 4507 del fascicolo n. 4 degli atti e ss.).

A seguito della citata informativa di reato e quindi dopo il 20.03.2008 Pecoraro Scanio risulta iscritto sul registro notizie di reato ed assume la veste formale e sostanziale di indagato. E' chiaro pertanto che nel periodo cui risalgono le conversazioni telefoniche, di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, il parlamentare Pecoraro Scanio non era bersaglio diretto dell'attività di captazione e che si è trattato di intercettazioni casuali o indirette, stante il carattere assolutamente imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare con gli imprenditori oggetto dell'attività investigativa e il contenuto in sé generico e non univoco delle conversazioni, che hanno assunto solo successivamente, a seguito dell'approfondimento investigativo, rilievo in un quadro indiziario complesso.

La memoria difensiva in atti a firma dell'Avv. Prof. Balducci in realtà non apporta nessun elemento significativo volto ad una diversa ricostruzione dei fatti processuali. La difesa è tutta volta a dare alla pronuncia della Corte costituzionale di inammissibilità un significato ed un valore processuale che non le appartengono. Infatti la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale dei Ministri sul presupposto che il giudice *a quo* si era limitato a definire casuali le intercettazioni, senza effettuare una concreta verifica se nel caso concreto i parlamentari, cioè i fratelli Pecoraro, nel caso di specie fossero stati o fossero divenuti un bersaglio indiretto nell'attività di intercettazione. La Corte non ha mai fatto, né poteva farlo, una valutazione circa la casualità o meno della captazione delle conversazioni. Si è limitata a ribadire che, per la valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità sollevata, il giudice *a quo* avrebbe dovuto effettuare una più adeguata motivazione sulla "rilevanza della questione e la descrizione della fattispecie concreta".

Quanto alla regolarità formale dell'attività investigativa, dagli atti consultati risultano regolari sia le richieste del pubblico ministero sia da ultimo i decreti autorizzativi e di proroga del GIP.

Ci auguriamo in ogni caso che l'on. Pecoraro Scanio possa agevolmente dimostrare anche alla luce del contenuto delle conversazioni telefoniche che si assumono rilevanti, e nelle sedi competenti, la completa estraneità ai fatti contestati.

On. Donatella FERRANTI,
